CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 29– 01 – 2014 N° 2016

Imposte sui redditi – rimborso – termini – termine di 48 mesi – applicabilità - condizioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

02016 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE –T-

Oggetto:
Irpef
R.G.N.: 24215/12
Cron. 2016
Rep.
Ud. 5/12/2013
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Salvatore Bognanni	Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge----------Ricorrente

Contro

Rossi Enrica, quale erede di Paronuzzi Emma----------Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 66/11/18 depositata il 27/7/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Paronuzzi Emma contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Venezia n. 15/13/2009 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso irpef 1997.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l'udienza del 5/12/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

9767
13

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione dell'art. 38 del dpr 602/73 laddove la CTR ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (CAss. Sez. 5 16480/2011) secondo cui il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento - in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 - dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l'amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cass. n. 924 del 2005, n. 1918 del 2007).

A tali principi non risulta essersi conformata la CTR che, in relazione a versamenti effettuati in data 20/5/1997, ha ritenuto tempestiva l' istanza di rimborso presentata in data 18/5/1999, oltre il termine di 18 mesi di cui all'art. 38 cit. nella formulazione all'epoca vigente.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso irpef 1997.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso irpef 1997, compensando le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, 5/12/2013

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

Il Presidente
dott. Mario Cicala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 GEN. 2014
Il Funzionario Giudiziario